

15-55/13 CP

ORIGINALE

Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Fernando Platania Presidente

dr. Francesco Fontana Giudice

dr. Silvia Rizzuto Giudice

ha pronunciato la seguente

D E C R E T O

Premesso che la spa ha presentato domanda di ammissione a concordato preventivo;

che a seguito dell'esito del voto il commissario ha comunicato che a fronte di creditori ammessi per 8.736.225,93 avevano espresso voti contrari creditori per importo pari a 5.853.303,68 corrispondenti al 67% del totale;

che in particolare aveva espresso voto contrario la (creditore di 5.746.482,66);

che pertanto è stata fissata l'udienza del 23 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 162 l.f.;

che la ha assunto la nullità del voto espresso dalle in ragione del fatto che il voto è stato espresso da soggetti non legittimati e non nelle forme previste dall'art. 174 l.f.;

osservato che il voto sfavorevole all'approvazione della proposta concordataria è stato comunicato per mezzo di posta elettronica certificata al commissario da parte della

nel termine previsto dall'art. 178 l.f.;

che il voto è stato comunicato da due funzionari;



che la banca nel costituirsi all'udienza fissata ai sensi dell'art. 162 l.f. ha provveduto a depositare documentazione attinente ai poteri dei funzionari firmatari del documento con il quale è stata data comunicazione del voto contrario all'approvazione nonché dichiarazione dell'amministratore delegato, legale rappresentante della _____ con il quale si è assunta la deliberazione di esprimere voto contrario, datata lo stesso giorno della comunicazione;

che ad avviso meditato del Tribunale non appare assolutamente condivisibile la tesi su cui si fonda sostanzialmente la posizione della

secondo cui il voto espresso nel termine dei venti giorni successivi alla adunanza dei creditori debba essere espresso solo a seguito di rilascio di procura speciale come previsto dall'art. 174 l.f.;

che in realtà la procura è prevista solo nel caso in cui il creditore non sia presente personalmente in adunanza;

che nel caso di voto espresso successivamente, non si pone un problema di delega ma solo di espressione di voto secondo le regole proprie della manifestazione di volontà;

che anche a ritenere che i soggetti che hanno comunicato il voto non avessero poteri di formare la volontà della _____ la mera comunicazione del voto espresso legittimamente dagli organi a ciò preposti poteva provenire anche da soggetti non muniti da poteri rappresentativi;

che è ovviamente privo di riscontro la tesi che la comunicazione della volontà del creditore debba provenire necessariamente dal soggetto che può esordirle;

che tale identificazione sarebbe sostanzialmente impossibile nell'ambito di strutture assai articolate e complesse quali le Banche di grandi dimensioni come appunto la

che per la comunicazione del voto non occorre che sia rilasciata preventivamente procura perché è espressamente previsto che la comunicazione del voto possa avvenire con vari mezzi tra cui telegramma, lettera telefax o posta elettronica senza alcuna formalità;

che la deformalizzazione dell'espressione del voto emerge anche dal disposto dell'art. 174 l.f.;

che in ogni caso, preso atto della tempestività dell'espressione del voto, la sua invalidità potrebbe essere sollevata solo dal soggetto la cui volontà sarebbe stata manifestata (Cass. 17 giugno 2010 n. 14618);

che è stata depositata la prova della volontà della Banca di non esprimere voto favorevole alla proposta;

che dunque il concordato non ha raggiunto le maggioranze previste;

che non sono state avanzate istanze di fallimento;

dichiara

l'inammissibilità della domanda di concordato presentata da Rettondini spa, disponendo la trasmissione degli atti al P.M.

Verona, 26 gennaio 2015.

IL PRESIDENTE
FERNANDO DIATANIA

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Gino Armenio)
[Signature]

TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in cancelleria
Ogg. 12 FEB. 2015
Il Funzionario Giudiziario
(Gino Armenio)
[Signature]

IL CASO.it